

	Ente COMUNE DI SOLTO COLLINA Provincia di Bergamo	Numero 4	Data 29-03-2021
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 01 GENNAIO 2021.			

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

MAURIZIO ESTI	SINDACO	Presente
COSTANTINO CONSOLI	VICE SINDACO	Presente
DAVIDE GHIDINI	CONSIGLIERE	Presente
NISIDE BERTOLA	CONSIGLIERE	Presente
CLAUDIO NEGRINELLI	CONSIGLIERE	Presente
ANDREA PEDRETTI	CONSIGLIERE	Presente
STEFANO MICHELINI	CONSIGLIERE	Assente
SABRINA AMAGLIO	CONSIGLIERE	Presente
ANDREA PEDEMONTI	CONSIGLIERE	Assente
VALTER SPELGATTI	CONSIGLIERE	Assente
DANIELE ZIBONI	CONSIGLIERE	Assente

Assistite il Segretario Comunale DOTT.SSA COSIMA DE CARLO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il DOTT. MAURIZIO ESTI nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del D.Lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;*

UDITA la relazione del Responsabile del Settore Finanziario ;

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) *le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) *l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*

- c) *i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) *la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) *la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) *le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) *per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) *le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione COSAP (Canone occupazione di spazi e aree pubbliche) approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 6 del 05.05.2020;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs. 507/93, approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 12 del 13.03.1995;
- Delibera di G.C. n. 5 del 10.01.2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;*

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- TITOLO I: disposizioni sistematiche relativa al canone di cui alla legge 160/2019;
- TITOLO II: disciplina del procedimento amministrativo di rilascio delle occupazioni di suolo pubblico, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del comune. Il titolo definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza;
- TITOLO III: disciplina del procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del comune. Il titolo definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza;
- TITOLO IV: definisce il sistema tariffario per la determinazione del canone di occupazione e di esposizione pubblicitaria definendo le categorie del territorio, le competenze della giunta comunale e i limiti minimi e massimi per la determinazione dei coefficienti. Il titolo racchiude la disciplina delle esenzioni e riduzioni;
- TITOLO V: disciplina il servizio delle pubbliche affissioni tenuto conto dell'obbligo di mantenere il servizio previsto dall'articolo 18 del D.Lgs. 507/93 fino al 1 dicembre 2021;
- TITOLO VI: norme relative alla riscossione, ordinaria e coattiva, disciplina dell'accertamento esecutivo patrimoniale e al sistema di indennità e sanzioni definite dalla legge 160/2019;

- TITOLO VII: individuazioni di particolari tipologie di occupazioni quali i passi carrabili, gli impianti di distribuzione carburante, gli impianti di ricarica veicoli elettrici, le griglie intercapedini, lo spettacolo viaggiante, i pubblici esercizi, attività edile, la propaganda elettorale, le riserve di parcheggio e altri;
- TITOLO VIII: individuazioni di particolari tipologie di esposizione pubblicitaria quali insegne d'esercizio, pubblicità su veicoli pubblicitari, sui carrelli dei supermercati, pre-insegne, locandine, striscioni e gonfaloni e altre;
- TITOLO IX: disposizioni finali;
- ALLEGATO A: classificazione delle strade, aree e spazi pubblici;
- ALLEGATO B: definizione dei coefficienti principali in ragione della classificazione dell'allegato A;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021;

PRECISATO che la gestione del nuovo canone unico patrimoniale sarà effettuata in economia, come per i precedenti tributi sostituiti dal presente canone, salvo il supporto di ditte esterne per la gestione tecnica;

RICHIAMATA la deliberazione n. 8 del 27/01/2021 con la quale è stata prevista l'applicazione provvisoria delle tariffe 2020 per l'imposta di pubblicità e il Cosap fino al prossimo 30 aprile in attesa della definizione del regolamento per il nuovo canone unico patrimoniale e le relative tariffe;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del d.lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*;
- il decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato sulla GU n. 13 del 18 gennaio 2021 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio 2021-2023 degli enti locali;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazione;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, per procedere immediatamente all'approvazione dello schema del DUP 2021-2023 semplificato e del Bilancio di Previsione 2021-2023;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi;

DATO ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Con voti favorevoli unanimi n. 7, espressi per alzata di mano, da n. 7 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **LA PREMessa**, qui riportata integralmente, è parte essenziale e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI APPROVARE** il *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, composto di n. 75 articoli comprensivo dei seguenti allegati:
 - Allegato A - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici;
 - Allegato B - Coefficienti di riduzione per le esposizioni pubblicitarie,riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato 1);
3. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. **DI STABILIRE** che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.
5. **DI DISPORRE** che i regolamenti delle entrate sostituite restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020;
6. **DI DARE ATTO** che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;

Successivamente, data l'urgenza di procedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi n. 7, espressi per alzata di mano, da n. 7 consiglieri presenti e votanti;

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

OGGETTO: PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 I comma DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 01 GENNAIO 2021.

Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 I comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ESPRIME

- PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità contabile della deliberazione suindicata.

Addì, 19-03-2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mariangela Persiani

OGGETTO: PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 I comma DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 01 GENNAIO 2021.

Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 I comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ESPRIME

- PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica della deliberazione suindicata.

Addì, 19-03-2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Mariangela Persiani

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
DOTT. MAURIZIO ESTI



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA COSIMA DE CARLO




ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line dell'Ente il giorno 26/04/2024 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, D.Lgs.n.267/2000.

Solto Collina, li 26/04/2024



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA COSIMA DE CARLO



Estremi esecutività

Divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 art.134 del T.U. – D.Lgs.n.267/2000

Solto Collina li 26/04/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA COSIMA DE CARLO

